

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente la modificazione dell'art. 5 della legge sugli onorari  
 dei magistrati (compensi ai giudici di pace)

(del 30 giugno 1959)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Con memoriale del 25 ottobre 1958 l'Associazione ticinese dei giudici di pace ha postulato una revisione degli onorari corrisposti ai propri membri e l'attribuzione di un onorario anche ai supplenti.

Le richieste dell'Associazione si compendiano come segue :

*Onorario dei giudici di pace :*

	<i>attualmente</i>	<i>aumento a</i>
Nei Comuni fino a 5000 abitanti	Fr. 500,—	Fr. 800,—
da 5.000 a 10.000 abitanti	Fr. 600,—	Fr. 900,—
oltre 10.000 abitanti	Fr. 700,—	Fr. 1.000,—

*Onorario dei supplenti :*

per tutte le giudicature	<i>nuovo</i>	Fr. 100,—
--------------------------	--------------	-----------

Tale richiesta si giustifica per varie ragioni.

L'impegno del giudice di pace è andato via via facendosi più gravoso per la crescente complessità e varietà dei problemi giuridici che la moderna vita economica pone anche nei ristretti limiti della sua competenza.

Succede inoltre assai spesso che il giudice di pace deve prestare la sua opera gratuitamente, ad es. in caso di transazioni, richieste di consigli, pratiche riguardanti persone in condizioni finanziarie disagiati, ecc. In tali casi il giudice deve rinunciare a stendere una parcella, talvolta per non pregiudicare l'accordo laboriosamente raggiunto con una nuova discussione circa il pagamento delle sportule, tal'altra in considerazione delle a lui note difficoltà economiche dell'interessato.

Un confronto che, mutatis mutandis, depone a favore dell'aumento è quello, rilevato dall'Associazione nel suo memoriale, tra la retribuzione dei capisezione militari e i giudici di pace. Mentre per i primi infatti lo Stato spende in un anno, in base al nuovo decreto legislativo del 23 giugno 1958, oltre Fr. 100.000,—, gli onorari dei giudici di pace assommano complessivamente a Fr. 20.600,—. La sperequazione sussiste anche se a tale importo si aggiungono i circa Fr. 20.000,— corrispondenti alle sportule per le cause giudicate (4.387 nel 1957) e che, come è noto, vanno a favore del giudice.

Queste ragioni che giustificano un adeguamento dei compensi dei giudici di pace, valgono anche a motivare la concessione di un'indennità ai supplenti. In talune giudicature il giudice fa partecipe il supplente del suo compenso, quando per ragioni contingenti o geografiche questi interviene in sua vece. Ma non sempre ciò è il caso e si creano quindi situazioni di disagio che nuocciono al buon funzionamento delle giudicature. Accade inoltre che, come il giudice, anche il supplente debba prestare la sua opera senza poter chiedere, per le ragioni già esposte, alcun indennizzo alle parti.

L'indennità prevista, oltre al carattere di un riconoscimento materiale da parte dello Stato della carica di supplente giudice di pace, riveste anche quello

di un modesto indennizzo per queste loro prestazioni, ed evita loro di dover ricorrere alla comprensione e al beneplacito del giudice.

L'istituto della giudicatura di pace non ha perso, come potrebbe apparire all'osservatore superficiale, la sua importanza nell'economia giudiziaria. Esso solleva le preture di numerose piccole vertenze di infima importanza economica, ma alle quali occorre pur dare una soluzione nel rispetto delle normali garanzie procedurali. E' giusto quindi che lo Stato compia qualche sacrificio anche a favore di questo istituto per mantenerlo in piena efficienza e adeguarlo alle crescenti responsabilità che deve fronteggiare.

D'altronde l'aumento dei compensi dei giudici di pace che proponiamo di fissare nella misura di Fr. 250,— per ciascuna delle tre categorie e la corrispondenza di un'indennità di Fr. 100,— annui ai supplenti costituiscono, calcolati sulle 38 giudicature, un aggravio per l'erario di complessivi Fr. 13.500,—. Tale modesta maggior uscita appare pertanto giustificata dall'importanza dell'istituto che è destinata a potenziare.

Per le ragioni suesposte Vi preghiamo di voler approvare l'annesso disegno di modificazione della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Canevascini*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Zorzi*

Disegno di

**LEGGE**  
sugli onorari dei magistrati  
**MODIFICAZIONE**

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 30 giugno 1959 n. 840 del Consiglio di Stato

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — L'art. 5 della legge sugli onorari dei magistrati del 9 novembre 1954 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Art. 5. — I giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti del proprio Circolo, secondo i risultati dell'ultimo censimento federale della popolazione :

fino a 5000 abitanti	Fr. 750,—
da 5001 a 10.000	Fr. 850,—
oltre 10.000	Fr. 950,—

I supplenti dei giudici di pace ricevono un'indennità annua di Fr. 100,—».

*Art. 2.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1960.